

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2322 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

**concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili alle imprese di riciclaggio delle navi, agli impianti di riciclaggio delle navi e agli operatori di tali impianti per quanto riguarda il riciclaggio delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi è tenuto a trasmettere all'amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. Il formato della dichiarazione di completamento deve essere coerente con l'appendice 7 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per «riciclaggio delle navi» si intende l'attività di demolizione completa o parziale di una nave. Una dichiarazione di completamento del riciclaggio è quindi necessaria in caso di demolizione parziale. Il formato della dichiarazione di completamento fa riferimento a un solo impianto di riciclaggio delle navi. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in più impianti, è richiesta una dichiarazione di completamento distinta per ciascun impianto coinvolto nel processo.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le dichiarazioni di completamento del riciclaggio della nave di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono elaborate in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 330 del 10.12.2013, pag. 1.

